

 ISTITUTO COMPENSIVO STATALE GALILEO GALILEI	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI" Via al Bacco, 54 - 23823 - Colico (Lc) Tel. 0341/940.198 - C.F. 83007780139 E-mail: lcic806008@istruzione.it – Pec: lcic806008@pec.istruzione.it Sito: www.galileicolico.edu.it	Ministero dell'Istruzione e del Merito  REPUBBLICA ITALIANA
--	--	---

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

TITOLO III. FORMAZIONI DELLE CLASSI

CAPO 4. PROCEDURA E CRITERI PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

Art. 1 PREMESSA

La Costituzione italiana, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione e alla formazione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sulla regolarità del soggiorno, o su qualsiasi altra circostanza.

L'art. 34 della Costituzione italiana stabilisce infatti che "La scuola è aperta a tutti".

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani.

Il DPR 31/8/99 n° 394 all'art. 45 "Iscrizione scolastica" attribuisce al collegio dei docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni stranieri.

Il Collegio dei docenti affida questi compiti a una commissione formata dal Dirigente Scolastico, la Referente Intercultura, la Referente di plesso ed eventualmente i coordinatori di classe, appositamente individuata come gruppo di lavoro e articolazione del collegio.

Art. 2 SOGGETTI

Preposta all'inserimento degli alunni stranieri è la commissione formata dal Dirigente Scolastico, la Referente Intercultura, la Referente di plesso ed eventualmente i coordinatori di classe.

Art. 3 PROCEDURA PER L'INSERIMENTO

1. L'iscrizione scolastica dei minori stranieri avviene indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e senza obbligo di esibizione del permesso di soggiorno.
2. All'atto dell'iscrizione di un alunno straniero (o appena si ha la notizia del suo arrivo), sia all'inizio dell'anno scolastico che in corso d'anno, la segreteria, oltre al D.S., deve informare tempestivamente la Referente dell'intercultura e gli insegnanti del plesso interessato. È opportuno che, tra il personale della segreteria, venga individuata un'unica persona che accolga le famiglie degli studenti stranieri.
3. Il D.S. e la Referente Intercultura fissano quanto prima un colloquio con la famiglia finalizzato a:
 - acquisire informazioni sul pregresso percorso scolastico;
 - conoscere il progetto migratorio della famiglia;
 - raccogliere elementi sull'organizzazione scolastica del Paese di provenienza;
 - individuare particolari bisogni e necessità;
 - illustrare l'organizzazione della scuola e l'offerta formativa;
 - orientare alla consultazione del regolamento d'istituto.

4. All' incontro, se ritenuto necessario, può partecipare un Mediatore Culturale al fine di facilitare la comunicazione e la raccolta di informazioni utili, nonché l'eventuale somministrazione di prove iniziali. A breve termine viene definita l'assegnazione dell'alunno alla classe e ne viene data comunicazione alla famiglia. Il Collegio dei Docenti ratifica l'assegnazione.

Gli alunni iscritti in corso d'anno sono inseriti nelle classi secondo i criteri sopra indicati, tenendo conto della situazione delle classi già costituite e del principio di equilibrio complessivo.

Tutte le informazioni raccolte sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

Art. 4 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE E ALLA SEZIONE

Il Dirigente Scolastico, la Referente di plesso e la Referente Intercultura formulano la proposta di assegnazione alla classe secondo le Indicazioni delle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – febbraio 2014, C.M.n°2 del 08/01/2010.

I criteri di riferimento per l'assegnazione alla classe devono essere chiaramente indicati e deliberati dal Collegio Docenti sulla base di quanto previsto dall'art.45 del DPR 31/8/99 n°394.

In entrambi gli ordini di scuola "...i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, immediatamente inferiore o superiore, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

Per la scelta della **sezione** si terrà conto ove possibile, del principio di equilibrio tra le classi, considerando:

- ✓ *numero degli alunni della classe;*
- ✓ *presenza di alunni stranieri;*
- ✓ *presenza di casi difficili con o senza insegnante di sostegno.*

Art. 5 ADEMPIMENTI

Tutti gli insegnanti della classe interessata osservano i comportamenti e gli atteggiamenti dell'alunno neo-arrivato; rilevano i bisogni specifici di apprendimento e individuano i primi elementi per la costruzione del percorso individualizzato; fanno ricorso al colloquio e a delle prove strutturate e non per raccogliere elementi.

La Referente Intercultura predispone colloqui informativi con la famiglia e colloqui informali con l'alunno neo-arrivato, se necessario alla presenza di un mediatore linguistico; prende contatti con eventuali agenzie esterne che possono mettere a disposizione mediatori culturali e facilitatori linguistici sia per organizzare interventi di alfabetizzazione sia per favorire la comunicazione durante i colloqui scuola-famiglia.

I coordinatori della classe e la Referente Intercultura, alla luce delle informazioni relative al livello di conoscenza della lingua italiana come L2, organizzano un percorso personalizzato di alfabetizzazione, condiviso con le famiglie.

Sia per l'apprendimento della lingua italiana che per l'eventuale recupero delle altre discipline, possono essere utilizzate ore a disposizione in compresenza o pacchetti orari a pagamento con le risorse del FFPM, attuate dal personale interno all'istituto; eventuali ulteriori azioni di recupero possono essere effettuate da mediatori culturali di agenzie esterne.

Tenuto conto che l'art. 45, comma 4, del DPR 394/1999 stabilisce che "il collegio dei docenti, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, opera il necessario adattamento dei programmi di insegnamento", ne consegue la possibilità di adattare anche i criteri di valutazione in relazione al percorso personalizzato dell'alunno.

Ai singoli docenti e al Consiglio nel suo complesso spetta la verifica dei progressi ottenuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza, l'osservazione del livello globale di maturazione e la valutazione delle competenze acquisite in riferimento al percorso personalizzato e al livello di comprensione della lingua italiana attraverso un confronto periodico anche con il personale che conduce corsi di italiano L2, avendo cura di svolgere un'azione educativo-didattica coerente con le linee del Piano dell'Offerta Formativa.